

Lo Statuto confederale

Preambolo.

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali rese libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che — convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche — vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di

difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte

le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;

4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950.

Capitolo I. Principi e scopi

Articolo 1

È costituita la Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) con sede in Roma.

La Cisl aderisce alla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (Cisl internazionale) ed alla Confederazione europea dei sindacati (Ces).

Articolo 2

La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

- a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;
 - b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;
 - c. l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;
- sul piano internazionale mediante:
- a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;

b. l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- rappresentare l'organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;

- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli della organizzazione degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della confederazione;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:
 - sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali; sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuoverne l'efficienza;
 - rappresentare le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a.* dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b.* dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c.* dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Capitolo II. Costituzione

Articolo 4

Fanno parte della Confederazione le Federazioni nazionali di categoria le quali, sulla base dei rispettivi Statuti, si possono articola-

lare in settori e/o comparti merceologici.

Le Federazioni nazionali di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.

Le Federazioni nazionali di categoria che siano ammesse secondo le procedure di cui al successivo articolo 6, devono ispirarsi nel loro Statuto e nell'azione ai principi esposti nell'articolo 2.

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria, in uno con i settori e/o comparti merceologici, il compito di:

- a.* promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: Sindacato territoriale (St) e Federazione sindacale regionale (Fsr) in corrispondenza — rispettivamente — delle Ust e delle Usr;
- b.* attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale;
- c.* procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
- d.* presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;
- e.* esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
- f.* promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di categoria esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro congressi di St, Fsr e Federazioni nazionali i delegati ai congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con il proprio Segretario generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
- esercitare le funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione in-

terna attraverso il Collegio dei probiviri;
— attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria viene eletto dal Consiglio generale della stessa ed avrà giurisdizione e competenza anche sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

Le strutture regionali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali regionali e le strutture territoriali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali territoriali secondo i criteri stabiliti dagli Statuti e dai regolamenti delle Unioni sindacali regionali.

Nell'ambito della Confederazione si configurano le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratori autonomi e associati produttori diretti.

Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali degli associati, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'azione ai principi esposti nell'articolo 2, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione ed il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità.

Fermi restando i principi statutarî citati, il Comitato esecutivo confederale verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai principi di cui al comma precedente.

Articolo 5

La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni sindacali regionali (U_{sr}) e queste a loro volta in Unioni sindacali territoriali (U_{st}). Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui al precedente articolo 3 e costituiscono istanza congressuale.

Le Unioni sindacali territoriali (U_{st}) possono articolarsi in sezioni zonali o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le sezioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 6

Le Federazioni di categoria o organismi similari che intendono

aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria confederale, corredata dai documenti indicati nel Regolamento di attuazione e dalla dichiarazione di avere preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

L'ammissione ed il relativo inquadramento sono deliberati dal Comitato esecutivo e convalidati dal Consiglio generale scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Articolo 7

Le singole Federazioni nazionali di categoria debbono informare la Segreteria confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e presentare i loro bilanci.

La Segreteria confederale ha facoltà di verifica.

Articolo 8

Le radiazioni delle Federazioni nazionali di categoria, per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie, sono pronunciate dal Consiglio generale a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Articolo 9

Le disaffiliazioni delle Federazioni nazionali di categoria possono essere decise solo dal rispettivo congresso, convocato con apposito ordine del giorno.

Articolo 10

Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni nazionali di categoria disaffiliatesi o radiate rimangono acquisite dalla Confederazione.

Articolo 11

L'ammissione dei sindacati è deliberata dal Consiglio generale della rispettiva Federazione nazionale di categoria e convalidata

dal Comitato esecutivo confederale. Contro la mancata ammissione o la mancata convalida è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio generale confederale.

Capitolo III. Organi della Confederazione

Articolo 12

Sono organi della Confederazione:

1. il congresso confederale;
2. il Consiglio generale;
3. il Comitato esecutivo;
4. la Segreteria confederale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri.

Il congresso confederale

Articolo 13

Il congresso confederale è l'organo massimo deliberante della Cisl. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie. A metà del periodo intercorrente tra due Congressi ha luogo l'Assemblea generale dei quadri delle organizzazioni categoriali e territoriali per l'esame dell'andamento dell'attività dell'organizzazione.

La periodicità dei congressi delle Federazioni nazionali di categoria e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali di categoria. Le Unioni sindacali regionali sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 14

Il congresso confederale è composto per il 50% dai delegati eletti nei congressi delle Federazioni nazionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei congressi delle Unioni sindacali regionali.

I regolamenti congressuali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali firseranno una percentuale minima di delegate da inserire nelle liste, anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

La Fnp partecipa con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del congresso.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Articolo 15

Partecipano al congresso confederale con propri delegati le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali che sono in regola con il tesseramento confederale.

Articolo 16

L'ordine del giorno del congresso confederale è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria confederale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del congresso.

Articolo 17

Il congresso confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria. Elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio generale.

Le decisioni del congresso sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Il Consiglio generale

Articolo 18

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria confederale, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria confederale sottoporrà al congresso, nonché il bilancio della Confederazione.

Convalida le ammissioni di cui all'articolo 6 e delibera sui ricorsi di cui agli articoli 11 e 21. Emanando il Regolamento della Confederazione. Pronuncia le radiazioni di cui all'articolo 8.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 19

Il Consiglio generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria confederale.

Articolo 20

Il Consiglio generale è costituito:

a. da un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

b. da n. 49 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria, di cui 12 eletti dal Consiglio generale della Fnp. Il riparto dei 37 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni nazionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio preceden-

te l'anno di effettuazione del congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 37 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

c. da un rappresentante per ogni regione o provincia a Statuto autonomo nella persona del dirigente sindacale responsabile comunque denominato;

d. da n. 45 rappresentanti delle regioni e province a Statuto autonomo. I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 45 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del congresso;

e. da n. 102 membri eletti dal congresso, di cui 12 candidati dalla Fnp; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 12 il Consiglio generale della Fnp avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del presente articolo;

f. dai presidenti di Enti della Cisl (Cenasca, Ial, Etsi e Inas) eletti o indicati dal Consiglio generale.

I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *d* sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto *e*, va garantita una presenza femminile nelle liste che tenga anche conto della presenza di donne nelle rispettive realtà, determinata dall'attuazione dell'articolo 14.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal congresso di cui alla lettera *e*, questa sarà ricoperta da colui che in sede di congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della Fnp. In tal caso la Fnp avrà diritto a designare il membro subentrante.

I rappresentanti di cui alla lettera *f* sono eletti o indicati dal Consiglio generale nella prima sessione successiva al congresso e non sono eleggibili a cariche esecutive.

Il Consiglio generale si articola in Commissioni per specifiche competenze di lavoro. Le Commissioni hanno funzioni deliberative sulle materie che il Consiglio generale delega alla loro competenza.

Il Comitato esecutivo

Articolo 21

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio generale stesso si articola.

Delibera sulle ammissioni delle Federazioni nazionali di categoria e convalida le ammissioni dei settori e/o comparti merceologici successive all'iniziale assetto delle stesse Federazioni nazionali di categoria.

Il Comitato esecutivo decide sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni.

Approva il bilancio della Confederazione.

Approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della Confederazione.

Ratifica i bilanci degli Enti Cisl, approva gli Statuti e la relazione morale degli Enti medesimi.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno.

Nomina, su proposta della Segreteria confederale, il direttore del periodico ufficiale della Confederazione «Conquiste del lavoro».

Decide in materia di inquadramento dei sindacati e delle Federazioni di categoria, nonché delle loro operazioni di riagggregazione.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria confederale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 22

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile. Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità opera-

tive dello stesso coordinamento. La responsabile del coordinamento viene nominata dal Consiglio generale su proposta della Segreteria confederale e fa parte del Consiglio generale.

Articolo 23

Il Comitato esecutivo è composto:

- a. da n. 46 membri eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b. dai componenti la Segreteria confederale;
- c. dalla responsabile del coordinamento femminile.

La Segreteria confederale

Articolo 24

La Segreteria confederale è composta:

- a. dal Segretario generale;
 - b. dal Segretario generale aggiunto;
 - c. da Segretari;
- eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio generale fissa il numero dei Segretari secondo le esigenze funzionali.

Articolo 25

La Segreteria confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario confederale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria confederale predisponde per il congresso la relazione morale della Confederazione ed il bilancio da sottoporre al Consiglio generale secondo quanto previsto dall'articolo 18.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale.

I Collegi dei sindaci

Articolo 26

I Collegi dei sindaci della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni sindacali regionali e territoriali provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro funzioni a norma degli articoli 2.397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio generale della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni regionali e territoriali; rispondono della loro azione dinanzi al congresso.

I Collegi dei sindaci sono composti da n. 3 membri effettivi e due supplenti eletti dai rispettivi Consigli generali nella loro prima riunione dopo lo svolgimento dei congressi a maggioranza di 2/3 dei presenti senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto.

Nella votazione si esprimono tante preferenze per quanti sono i membri da eleggere.

Qualora dopo due votazioni non si sia raggiunto il quorum richiesto per tutti i membri da eleggere, si procede ad una successiva votazione esprimendo un numero di preferenze pari ai 2/3 degli eleggibili. Saranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

Il Collegio confederale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti della Cisl, salvo una diversa composi-

zione per gli stessi Enti che consegua da disposizioni di legge o amministrative.

I Collegi dei probiviri

Articolo 27

I Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni sindacali regionali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

I Collegi dei probiviri della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria sono inoltre competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 28

Sono competenti in prima istanza:

- a. per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria;
- b. per tutti gli altri casi i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali, salvo quelli in cui è competente a decidere in prima istanza il Collegio confederale. Oltre ai compiti previsti per i Collegi categoriali od unionali, il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei Collegi suddetti.

Competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri del Consiglio generale confederale è il Collegio confederale dei probiviri all'uopo integrato di volta in volta da n. 6 componenti, di cui 3 sorteggiati tra i Presidenti dei Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria e 3 sorteggiati tra i Presidenti dei Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali.

Articolo 29

I Collegi dei probiviri sono composti ciascuno da 5 membri, eletti dal Consiglio generale nella sua riunione dopo lo svolgimento del congresso a maggioranza di 2/3 dei presenti, senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto. Nella votazione si esprimono tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Qualora dopo due votazioni non si raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una successiva votazione esprimendo un numero di preferenze pari a 2/3 dei membri da eleggere. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro.

Articolo 30

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (30 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 31

I Collegi emettono:

- a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b. lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Articolo 32

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio confederale dei probiviri, può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Comitato direttivo del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione sindacale territoriale.

I soci espulsi dall'organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Articolo 33

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi

con procedura d'urgenza, sono la Segreteria confederale, le Segreterie delle Federazioni nazionali e regionali di categoria e quelle di Unioni sindacali regionali per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale e la Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dai rispettivi Collegi dei probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto (articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32).

Capitolo IV.

Le strutture regionali e territoriali

Articolo 34

In ogni regione e provincia a Statuto autonomo è costituita l'Unione sindacale regionale (Usr).

Sono organi dell'Unione sindacale regionale:

- a. il congresso regionale;
- b. il Consiglio regionale;
- c. il Comitato esecutivo regionale;
- d. la Segreteria regionale;
- e. il Collegio dei sindaci;
- f. il Collegio dei probiviri.

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 10% del totale dei componenti del Consiglio generale regionale, aventi diritto di voto, di cui il 50% eletti dai Comitati direttivi della Fnp, e l'altro 50% dai Congressi di Usr. Qualora risultasse eletto nei congressi Usr un numero inferiore al 50% la Fnp avrà diritto a designare la quota mancante.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui ai punti *a, b, c, d, e, f*, sono stabilite dai rispettivi Statuti regionali.

Articolo 35

Nell'ambito di ogni regione sono costituite, su delibera del Consiglio generale dell'Unione sindacale regionale, le Unioni sindacali territoriali (Ust) cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Eventuali diversi assetti dei sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra le Usr e le Federazioni sindacali regionali sentite le Ust e le Federazioni territoriali di categoria interessate.

Sono organi dell'Unione sindacale territoriale (Ust):

- a. il Congresso di Ust;
- b. il Consiglio generale di Ust;
- c. il Comitato esecutivo di Ust;
- d. la Segreteria di Ust;
- e. il Collegio dei sindaci.

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 10% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 30% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 30% ovvero sia pari o inferiore al 40% della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 12% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust. Qualora la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 40% della media degli iscritti alla Cisl, inclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso il numero dei rappresentanti della Federazione territoriale dei pensionati sarà pari al 14% del totale dei componenti del Consiglio generale dell'Ust.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle Ust saranno eletti, per il 50%, dai Comitati direttivi delle Fnp e, per l'altro 50%, dai Congressi di Ust.

Qualora risultasse eletto nei congressi delle Ust un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui ai punti *a, b, c, d, e*, sono stabilite dai rispettivi Statuti di Ust.

Capitolo V. Rotazione e incompatibilità tra le cariche

Articolo 36

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a 2 mandati congressuali (8 anni) costituisce, per i membri della Segreteria confederale, i segretari generali ed aggiunti delle Usr e delle Federazioni nazionali di categoria, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo si può derogare, per un solo altro mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di 2/3 del competente Consiglio generale. Per tutti gli altri livelli dirigenziali dell'organizzazione (membri di segreteria di Usr, di Ust, di Federazioni e di Coordinamenti e/o Segreterie di settore) il periodo massimo è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 60° anno di età, o del 65° anno nei settori categoriali in cui vige tale limite di età pensionabile (60° anno comunque per le strutture orizzontali a qualsiasi livello), rappresenta causa di cessazione dalla carica di membro di Segreteria a qualsiasi livello. Tale disposizione non si applica alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Articolo 37

Le cariche di membro della Segreteria confederale, della Segreteria di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria, della Segreteria di Unione regionale e territoriale, di presidente di Comitato provinciale o regionale dell'Inps, di componente i Comitati di gestione dell'Unità sanitaria locale, sono incompatibili tra loro.

Le cariche di Segretario generale e Segretario generale aggiunto di Unione sindacale regionale (Usr) sono incompatibili con le cariche di Segreteria di Unione sindacale territoriale, di Federazione regionale e territoriale di categoria.

La carica di membro della Segreteria di Unione regionale con oltre 30 mila iscritti è incompatibile con cariche di Segreteria di Unione sindacale territoriale, di Federazione regionale e territoriale di categoria, ed incompatibile comunque con le altre cariche di cui ai precedenti commi.

La carica di membro della Segreteria di Unione regionale con

meno di tre comprensori non è incompatibile con la carica di membro di Segreteria di Unione sindacale territoriale.

La carica di membro della Segreteria di Unione sindacale territoriale con oltre 20 mila iscritti è incompatibile con le cariche di Segreteria di Unione sindacale regionale, di Federazione regionale e territoriale di categoria, ed incompatibile comunque con le altre cariche di cui ai precedenti commi.

I livelli di incompatibilità funzionale interna possono essere definiti negli Statuti di Federazione nazionale di categoria nell'ambito della normativa del presente Statuto.

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di Enti Cisl (in quanto membri dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a. incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare i rappresentanti delle organizzazioni in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale avuta presente la esigenza di assicurare:

- a. la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b. il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c. la piena autonomia del sindacato.

I suddetti Comitati esecutivi sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 38

L'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del Consiglio generale confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio generale confederale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 39

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionali, territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.

Le Unioni regionali, territoriali e le Federazioni nazionali di categoria potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal 1° comma del presente articolo.

Articolo 40

I Consigli generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati delle Unioni sindacali regionali, delle Unioni sindacali territoriali, delle diverse articolazioni delle Federazioni nazionali di categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la Fnp designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Articolo 41

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera *c* del 7° comma dell'articolo 37 deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera *b* del 7° comma dell'articolo 37 dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura. In mancanza delle suddette dimissioni le Segreterie competenti per territorio devono dichiarare la decadenza.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali di cui al 7° comma, lettere *a*, *b*, e *c* e all'ultimo comma dell'articolo 37 possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a.* dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b.* dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c.* dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente articolo, sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio.

Articolo 42

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del precedente articolo 20 venga eletto componente la Segreteria confederale ed opti per quest'ultima carica, resterà membro del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario confederale.

I membri di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 43

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al 7° comma lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo 37 gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo VI. Gestioni straordinarie

Articolo 44

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto confederale su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organi delle Federazioni nazionali di categoria il Comitato esecutivo della Confederazione, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni sindacali regionali e territoriali sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture categoriali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio confederale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Articolo 45

Il commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere

i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

Articolo 46

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo 44 può essere nominato un commissario «ad acta» per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 47

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 44 e 46 possono essere decisi dalle Federazioni nazionali di categoria con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nell'articolo 45.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 48

Allorché un organismo di Federazione nazionale di categoria o di Unione sindacale regionale e territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria confederale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Articolo 49

Le norme di cui al precedente articolo 48 valgono per le Federazioni nazionali di categoria nei confronti dei propri settori e/o comparti merceologici.

Capitolo VII. Il coordinamento

Articolo 50

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni nazionali di categoria o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 51

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale, unionale di regione, unionale sub-regionale competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 52

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo VIII. Finanza

Articolo 53

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Articolo 54

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

La Segreteria confederale concorda con la Sgb Cisl della Provincia autonoma di Bolzano un modello di tessera che rifletta la interetnicità dei lavoratori aderenti alla Cisl.

Articolo 55

Per garantire il sostegno confederale ed assicurare la funzionalità della struttura attraverso una equa ripartizione delle risorse è costituita una Cassa confederale di solidarietà, attraverso una aliquota percentuale sul contributo degli associati.

Capitolo IX. Patrimonio

Articolo 56

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federa-

zioni di categoria o presso le Unioni sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 57

La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario confederale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 58

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 59

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

Le Unioni sindacali regionali hanno facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni sindacali territoriali.

Capitolo X. Enti della Cisl

Articolo 60

Gli Enti della Cisl, istituiti come strumenti operativi specifici per taluni settori di attività, sono: l'Inas per la previdenza e l'assistenza sociale, lo Ial per la formazione professionale, l'Etsi per il turi-

smo, il tempo libero e la cultura popolare, il Cenasca per la cooperazione, l'autogestione e le altre forme di associazione e di gruppo.

Gli Enti espletano la loro attività in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

I presidenti regionali dell'Inas, dello Ial e del Cenasca sono eletti nel proprio seno dai Consigli generali delle Unioni sindacali regionali della Cisl, secondo le modalità previste negli Statuti delle Unioni medesime.

I responsabili regionali e territoriali dell'Inas, dello Ial e del Cenasca, la cui nomina è attribuita agli organismi competenti degli Enti stessi previa consultazione con l'organizzazione sindacale, e i presidenti regionali e territoriali dell'Etsi fanno parte rispettivamente dei Consigli generali delle Usr e delle Ust.

Essi partecipano alle relative riunioni con diritto di parola e di elettorato attivo. Non possono essere eletti a cariche esecutive.

Il Consiglio generale della Cisl elegge o indica le presidenze nazionali dell'Inas, dello Ial, dell'Etsi e del Cenasca e nomina o indica i membri dei Consigli direttivi dei quattro Enti, sulla base dei loro Statuti che sono approvati sulla base dell'articolo 21 del presente Statuto.

Il Comitato esecutivo della Cisl approva gli Statuti degli Enti su proposta dei rispettivi organi, discute e ratifica i bilanci preventivi e consuntivi approvati dagli organi competenti di ciascun Ente ed approva la relazione annuale sulla gestione dei medesimi. I componenti il Collegio confederale dei sindaci costituiscono il Collegio dei sindaci di ciascuno degli Enti, salvo una diversa composizione che consegua da disposizioni di legge o amministrative.

Capitolo XI. Scioglimento della Confederazione e modificazione dello Statuto

Articolo 61

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del congresso confederale:

a. dal congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;

b. dal Consiglio generale confederale a maggioranza di 2/3;

c. dalle Federazioni nazionali di categoria e dalle Unioni sindacali regionali (Usr) su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale confederale, nella riunione in cui procede alla convocazione del congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni nazionali di categoria e dalle Unioni sindacali regionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale — convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del congresso — proporrà al congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al congresso.

Il congresso confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Articolo 62

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il congresso confederale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione.

Capitolo XII. Adeguamenti statutari

Articolo 63

Le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regio-

nali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio confederale dei probiviri.